

23236/05



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Raffaele CORONA - Primo Presidente f.f. -
- Dott. Salvatore SENESE - Presidente di sezione -
- Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Rel. Consigliere -
- Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
- Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
- Dott. Mario CICALA - Consigliere -
- Dott. Giovanni SETTIMI - Consigliere -
- Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
- Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

PISANU MARIA, domiciliata in ROMA, presso LA
 CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
 rappresentata e difesa dagli avvocati SALE GIUSEPPE, DE
 MURTAS SILVIO, giusta delega a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

2005 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA;

5271 - **intimata** -

ESSENTE DALL'ESSENTE CIVILI

Oggetto

*Confetto Jurisdizionale
Pisanu Inf. ref. li'*

R.G.N. 10877/04

Cron. 23236

Rep.

Ud. 20/10/05



per regolamento di giurisdizione avverso le sentenze:

n. 1361/03 del Tribunale di Cagliari depositata il
05/06/03, n. 1072/03 della Corte dei Conti di Cagliari
depositata il 27/10/03, n. 1550/03 del Tribunale
amministrativo regionale di CAGLIARI depositata il
28/11/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/10/05 dal Consigliere Dott. Fabrizio
MIANI CANEVARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per la
giurisdizione A.G.A.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 15 luglio 2002 la Regione Autonoma della Sardegna ingiungeva a Maria Pisanu, quale erede di Maria Dolore Pinna, il pagamento di una somma dovuta dalla dante causa per pretese indebite erogazioni a titolo di assegno integrativo di pensione.

La sig. Pisanu proponeva opposizione con ricorso al Tribunale di Cagliari, che con decisione del 5 giugno 2003 declinava la propria giurisdizione; alla sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna della Corte dei Conti, che con sentenza del 27 ottobre 2003 declinava ugualmente la propria giurisdizione; nello stesso senso pronunciava il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, adito dalla Pisanu, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con sentenza del 28 novembre 2003, sul rilievo che il ricorso era stato proposto oltre la data del 15 settembre 2000.

La sig. Pisanu ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando il triplice conflitto di giurisdizione. La Regione Sardegna non si è costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il credito fatto valere dalla Regione Autonoma Sardegna riguarda somme che si assumono indebitamente erogate per il periodo dal 1990 al 1993 a titolo di assegno integrativo della pensione a carico del Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e assistenza a favore dei dipendenti dell'amministrazione regionale (F.I.T.Q.).

Con riguardo ad analoga controversia (promossa dalla vedova di un dipendente regionale) relativa all'assegno in questione, queste Sezioni Unite hanno già avuto occasione di affermare con la sentenza 21 dicembre 1990 n.12131 la giurisdizione del giudice amministrativo, considerando la prestazione in questione come una forma di retribuzione differita, che ha natura integrativa del trattamento di quiescenza e non è autonoma dal rapporto di pubblico impiego, né riguarda un distinto rapporto previdenziale. Nello stesso senso si sono espresse successive decisioni, relative al trattamento integrativo (erogato mediante apposito fondo) della pensione di dipendenti di enti pubblici, in quanto lo stesso trova titolo immediato e diretto nel medesimo rapporto di pubblico impiego (Cass. Sez.Un. 9 maggio 2000 n.296, 3 giugno 2002 n.7981, 4 giugno 2002 n.8089).

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo deve essere affermata anche nel caso di specie, trattandosi di questione attinente ad una fase del rapporto di lavoro della dante causa dell'attuale ricorrente anteriore al 30 giugno 1998 (in relazione al discrimine temporale per la devoluzione delle controversie sul pubblico impiego, fissato dall'art.45 comma 17 del d.lgs. 31 marzo 1998 n.80- ora art.69, comma settimo, del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165), e non rilevando il fatto che la controversia riguarda soggetto chiamato all'eredità del pensionato.

Ai fini della decisione sulla giurisdizione non rileva neppure che il ricorso al giudice amministrativo sia stato proposto dalla sig. Pisanu oltre la data del 15 settembre 2000, fissata dalle richiamate disposizioni degli artt.45 comma 17, d.lgs. n.80/1998 e 69, comma settimo, d.lgs. n.165/2001, posto che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte tale data non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ma un termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni alla giurisdizione (v. per tutte Cass. Sez.Un. 12 marzo 2004 n. 5184, 14 gennaio 2005 n.601).


Va pertanto dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendosi costituita la parte intimata.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma il 20 ottobre 2005


Il Presidente



Il Consigliere estensore



IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista



Depositata in Cancelleria



oggi, 17 NOV. 2005

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

